

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**MASSIMO** 

RICCARDO

CATALDO

SEZIONE

Nº 3

REG.GENERALE

Nº 2583/09

**UDIENZA DEL** 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TARANTO riunita con l'intervento dei Signori:

BRANDIMARTE

**ALESSANDRINO** 

**MARTURANO** 

SEZIONE 3

Presidente

Relatore

Giudice

24/10/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

678

PRONUNCIATA IL:

2 4 011, 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

J 8 NOV. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

 sul ricorso n. 2583/09 depositato il 14/12/2009

avverso INVITO AL PAGAMENTO nº contro: COMUNE DI MARTINA FRANCA

TARSU/TIA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO DOTT, VITO

C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

L SEGRETTARIO Giusephy Parille

## FATTO E DIRITTO

Contro l'atto indicato in epigrafe la contribuente ha proposto il ricorso odierno proponendo i medesimi motivi di cui alla impugnazione di analoghi avvisi di accertamento notificati da parte del comune di Martina Franca.

Si è costituito in giudizio l'ente locale il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Analogamente a quanto statuito da questa commissione in sentenze formulate nei confronti della stessa contribuente e con riguardo al medesimo caso, va accolto il ricorso per quanto di ragione e va disposta la rideterminazione della tassa utilizzando il punto uno della tariffa in quanto correttamente riferita a "ripostigli familiari." Le sanzioni vanno rideterminate tenendo conto della giurisprudenza sul cumulo giuridico.

Entro tali limiti il ricorso può essere accolto. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.O.M.

La commissione accoglie ricorso nei limiti di cui in motivazione, Spese compensate.

Taranto 24 ottobre 2013
Malle Claudero est

Il Presidente